

Traffico dati, «memoria» per sei anni

Giovanni Negri

— Alla fine la legge Europea è stata approvata dal Senato. E tuttavia, contro le aspettative, tornerà alla Camera per effetto dell'approvazione dei due emendamenti, frutto della tensione che ha caratterizzato la giornata politica dopo la decisione del Governo sulla fiducia per la legge elettorale. Passano senza modifiche le norme più discusse. In primo luogo, la disposizione sulla data retention, che estende a sei anni il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico e di quelli relativi alle chiamate senza risposta. Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale fissata dal Codice della privacy, che fissa la data retention in due anni per il traffico telefonico, in un anno per quello telematico e in 30 giorni per le chiamate senza risposta.

Previsto poi un intervento preventivo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a tutela del copyright: su richiesta dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai provider dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, quando:

- le violazioni medesime sono evidenti sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti;

- esiste la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.

L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare è adottato e comunicato ai soggetti interessati, i soggetti legittimati a proporre reclamo contro il provvedimento medesimo, i termini entro i quali il reclamo deve essere

proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità, le misure idonee a impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Agcom stessa.

Si estende poi il campo di applicazione dell'aggravante di negazionismo e si aggiunge al catalogo dei delitti che comportano la responsabilità delle persone giuridiche anche i reati di razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo. In particolare, si prevede in relazione alla commissione di questo reato l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Ai soggetti passivi Iva che richiedono un rimborso prestando garanzia è riconosciuto, a titolo di rimborso forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di dura-

ta della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.

La legge risolve infine una discriminazione, a danno dei legali italiani, venutasi a creare nel confronto con quelli stabiliti (che hanno ottenuto il titolo abilitativo in un altro Stato Ue ed esercitano stabilmente la professione in Italia) quanto a iscrizione nell'Albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. Il provvedimento parifica il percorso di iscrizione con la previsione di 8 anni di esercizio della professione e la frequenza alla Scuola superiore dell'avvocatura.